

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI SANDIGLIANO



REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA

*Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.. 46 del 16.11.2000
Modificato e/o integrato con deliberazioni Consiglio Comunale n. 9 del 22.04.2002,
n. 37 del 04.11.2002, n. 12 del 07.04.2003, n. 36 del 27.09.2005, n. 10 del 17.02.2009
n.19 del 17.04.2009 e n. 19 del 17.04.2009*

<u>COMUNE DI SANDIGLIANO</u>	1		
<u>TITOLO I - GENERALITA'</u>	4		
<u>Art. 1 - Oggetto, obiettivi e finalità</u>	4		
<u>Art.2 - Competenze generali</u>	4		
<u>TITOLO II- DISPOSIZIONI PRELIMINARI DI POLIZIA MORTUARIA</u>	4		
<u>CAPO I - COMPETENZE COMUNALI IN MATERIA DI DENUNCIA DELLA MORTE</u>	4		4
<u>E ACCERTAMENTO DEL DECESSO</u>	4		
<u>Art. 3 - Denuncia della causa di morte</u>	4		
<u>Art. 4 - Accertamento del decesso</u>	4		
<u>Art. 5 - Osservazione dei cadaveri</u>	5		
<u>Art. 6- Locale di osservazione dei cadaveri</u>	5		
<u>Art. 7- Obitori</u>	6		
<u>CAPO III - AUTORIZZAZIONI ALLA SEPOLTURA</u>	6		
<u>Art. 8 - Autorizzazione alla sepoltura</u>	6		
<u>CAPO IV - DEPOSITO DEI CADAVERI NEL FERETRO</u>	6		
<u>Art. 9 - Deposito dei cadaveri nel feretro</u>	6		
<u>Art. 10 - Feretri</u>	6		
<u>Art. 11 - Norme comuni sui feretri</u>	6		
<u>CAPO V - TRASPORTO DEI CADAVERI</u>	7		
<u>Art. 12 - Autorizzazione al trasporto di salma</u>	7		
<u>Art. 13 - Trasporto delle salme al Cimitero comunale</u>	7		
<u>Art. 14 - Trasporto di cadavere al deposito di osservazione</u>	7		
<u>Art. 15 - Trasporto di cadaveri la cui morte sia dovuta ad una delle malattie infettive- diffuse</u>	7		
<u>Art. 16 - Trasporto di cadaveri portatori di radioattività</u>	8		
<u>Art. 17 - Cortei funebri</u>	8		
<u>Art. 18 - Trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri</u>	8		8
<u>Art. 19 - Norme generali per il trasporto di salme all'estero e da Comune a Comune</u>	8		
<u>Art. 20 - Trasporto di salme da o per l'estero</u>	8		
<u>Art. 21 - Feretro proveniente da altro Comune o dall'estero</u>	9		
<u>Art.22 - Transito dei feretri nel territorio comunale</u>	9		
<u>Art. 23 - Trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili</u>	9		
<u>TITOLO III - DISPOSIZIONI CIMITERIALI</u>	9		
<u>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SUL CIMITERO COMUNALE</u>	9		9
<u>Art.24 - Cimitero comunale</u>	9		
<u>Art.25 - Composizione del Cimitero comunale</u>	9		
<u>CAPO II - FOSSE COMUNI - INUMAZIONI</u>	10		
<u>Art.26 - Campi e fosse comuni</u>	10		
<u>Art. 27 - Disposizione in materia di feretri per l'inumazione</u>	10		
<u>Art. 28 - Disposizioni in merito ai cadaveri destinati all'inumazione</u>	10		10
<u>Art. 29 - Disposizioni particolari sulle fosse comuni</u>	11		
<u>CAPO II - TUMULAZIONI E SEPOLTURE PRIVATE</u>	11		
<u>Art.30 - Offerta ai privati</u>	11		
<u>Art.31 - Disposizione in materia di feretri per la tumulazione</u>	11		
<u>Art.32 - Aree per tombe di famiglia</u>	12		
<u>Art.33 - Atto concessorio e durata della concessione</u>	13		
<u>Art.34 - Costruzione di tombe di famiglia in aree avute in concessione</u>	13		

<u>Art. 35 - Divieto di cessione di aree e infrastrutture esistenti sulle stesse</u>	14
<u>Art. 36 - Loculi, ossari e nicchie cinerarie individuali</u>	14
<u>Art.37 - Lampade votive</u>	15
<u>CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</u>	15
<u>Art. 38 - Esumazioni ordinarie</u>	15
<u>Art. 39 - Esumazioni straordinarie</u>	15
<u>Art.40 - Estumulazioni</u>	16
<u>Art.41 - Norme comuni per esumazioni ed estumulazioni</u>	16
<u>CAPO IV</u>	16
<u>CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI</u>	16
<u>Art. 42 - Fonti normative</u>	16
<u>Art.43 - Urne cinerarie</u>	16
<u>Art. 44 - Autorizzazione alla cremazione</u>	17
<u>Art. 45 - Cremazione in casi di indigenza</u>	17
<u>Art. 46 - Cinerario comune e "Giardino del Ricordo"</u>	17
<u>Art. 47 - Destinazione delle ceneri</u>	18
<u>Art. 48 - Autorizzazione all'affidamento delle ceneri</u>	18
<u>Art. 49 - Modalità di conservazione delle urne affidate</u>	19
<u>Art. 50 - Altre disposizioni relative all'affidamento</u>	19
<u>Art. 51 - Autorizzazione alla dispersione</u>	20
<u>Art. 52 - Luoghi di dispersione delle ceneri</u>	20
<u>Art. 53 - Prescrizioni in merito alla dispersione delle ceneri</u>	21
<u>CAPO V - IMBALSAMAZIONI , AUTOPSIE</u>	21
<u>Art. 54 - Autopsie</u>	21
<u>Art.55 - Imbalsamazione</u>	21
<u>CAPO VI - ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI</u>	22
<u>Art. 56 - Aveni diritto al seppellimento nei campi del Cimitero comunale</u>	22
<u>Art. 57 - Servizio di custodia del Cimitero</u>	22
<u>Art.58 - Precauzioni nell'esercizio del servizio</u>	23
<u>Art.59 - Procedimento concessorio</u>	23
<u>Art. 60 - Orario di apertura cimiteriale</u>	23
<u>Art. 61 - Ingresso al Cimitero</u>	23
<u>Art. 62 - Smaltimento rifiuti cimiteriali</u>	24
<u>Art. 63 - Divieto di coltivazione</u>	24
<u>Art. 64 - Tenuta delle tombe di famiglia</u>	24
<u>Art. 65 - Divieti particolari</u>	24
<u>CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI</u>	24
<u>Art. 66 - Violazioni e contravvenzioni</u>	24
<u>Art. 67 - Rinvio al Piano Regolatore Comunale Cimiteriale</u>	24
<u>Art. 68 - Norme di rinvio</u>	25
<u>Art. 69 - Entrata in vigore</u>	25

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I - GENERALITA'

Art. 1 - Oggetto, obiettivi e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la polizia mortuaria ed il servizio cimiteriale nel rispetto della normativa generale dettata dal legislatore.
2. Gli obiettivi del Regolamento consistono nel tutelare la salute della collettività, al fine di evitare il venire in essere di epidemie, e nella corretta gestione del Cimitero comunale. Lo scopo è quello di adeguare al meglio le norme generali alle speciali e diverse esigenze e condizioni locali concernenti l'organizzazione del servizio funerario, l'ordine ed il decoro del cimitero, l'uso delle concessioni del diritto di sepolcro ed altri servizi minori non previsti dalla legge.
3. Per quanto possibile, il presente Regolamento si prefigge inoltre di fornire uno strumento di supporto alla struttura organizzativa gestionale dell'Ente, perseguendo lo snellimento delle procedure amministrative e nella considerazione di ottimizzare il servizio secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Art.2 - Competenze generali

1. Il Comune di Sandigliano, considerata la sua territorialità ed esiguità demografica, è dotato di un solo Cimitero, rispettando così l'obbligatorietà imposta dall'art. 337 del T.U.L.L.S.S. , approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
2. Il Cimitero comunale è posto sotto la sorveglianza del Sindaco, quale autorità sanitaria locale, che la esercita a mezzo del competente Servizio dell'A.S.L. n. 12 di Biella , della Polizia comunale, del Responsabile del servizio e di ogni altra forza competente in materia sanitaria e giudiziaria nonché di Pubblica Sicurezza.

TITOLO II- DISPOSIZIONI PRELIMINARI DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I - COMPETENZE COMUNALI IN MATERIA DI DENUNCIA DELLA MORTE E ACCERTAMENTO DEL DECESSO

Art. 3 - Denuncia della causa di morte

1. La denuncia della causa di morte è disciplinata dagli artt. 1, 2 e 3 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 (vedasi allegato in appendice).
2. Il Comune di Sandigliano individua l'Ufficio dello Stato Civile quale entità gestionale incaricata a ricevere la denuncia di cui al precedente comma. All'Ufficio predetto è attribuito un Responsabile del Servizio necroscopico e cimiteriale al quale compete l'assunzione di tutti gli atti gestionale che, per legge, non sono attribuiti ad altri soggetti, e deve curare tutte le incombenze relative all'incarico, ivi compreso l'inoltro mensile delle schede di morte ricevute al competente Servizio dell'A.S.L. n. 12 di Biella.

Art. 4 - Accertamento del decesso

1. Alla denuncia e dichiarazione di morte segue l'accertamento del Medico necroscopo.
2. Il Medico necroscopo è nominato dalla competente Autorità dell'A.S.R. - U.S.L. e svolge le funzioni di cui all'art. 141 del R.D. 9 luglio1937, n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile (vedasi allegato in appendice).
3. Il Medico necroscopo accerta il decesso, secondo quanto stabilito dalla legge e con le modalità dettate dall'Autorità Sanitaria Pubblica dell'A.S.R. - U.S.L. n. 12 di Biella, allo scopo di garantire l'esclusione di eventuali sospetti di reato (art.143 Ordinamento Stato Civile - vedasi allegato in appendice).

4. Al Medico necroscopo è garantito il diritto di accesso agli atti relativi alla persona deceduta al fine ch'egli possa desumere ogni utile elemento per l'assolvimento della propria funzione.
5. La denuncia di morte (Schede ISTAT modd. D/4, D/5, D/4 bis e D/5 bis) e la dichiarazione di morte, sebbene sufficienti per la redazione dell'Atto di morte sugli appositi Registri dello Stato Civile, dovranno sempre essere corredate del certificato del Medico necroscopo prima che l'Ufficiale dello Stato Civile possa rilasciare il permesso di seppellimento. Il certificato del Medico necroscopo dovrà essere, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile, inserito in un fascicolo allegato al Registro degli atti di morte ai sensi dell'art. 141, ultimo comma, del R.D. 9 luglio 1937, n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile (vedasi allegato in appendice).

Art. 5 - Osservazione dei cadaveri

1. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22 agosto 1994 "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte", nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme non incompatibili o non in contrasto con la legge 29 dicembre 1993 n. 578 e con il decreto del Ministero della Sanità 22 agosto 1994 n. 582.
2. Nei casi di morte per malattia infettiva o quando altre ragioni speciali lo richiedano, il periodo di osservazione può essere ridotto a meno di ventiquattro ore (art. 10 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 - vedasi allegato in appendice).
3. Durante il periodo di osservazione, la sorveglianza dovrà avvenire con opportuna assistenza da parte dei famigliari, se a domicilio, oppure da parte di persone individuate dal Sindaco, se in locale di osservazione, ivi compreso il custode del Cimitero e gli addetti dell'Impresa Funebre privata eventualmente incaricata dalla Pubblica Amministrazione o dai famigliari.
4. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva - diffusiva, il competente Servizio dell'A.S.L. n.12 di Biella, stabilisce i provvedimenti del caso, proponendo, ove occorra, anche l'ammissione delle salme nell'apposito locale di osservazione di cui al successivo articolo del presente Regolamento (art. 11 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 - vedasi allegato in appendice).
5. Il trasporto dei cadaveri prima che sia trascorso il periodo di osservazione deve eseguirsi in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni in vita (art. 17 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 - vedasi allegato in appendice).
6. Il rilascio di cadaveri a scopo di studi deve avvenire dopo che è trascorso il periodo di osservazione (art. 40 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 - vedasi allegato in appendice).
7. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere possono eseguirsi dopo che sia trascorso il periodo di osservazione (art. 46 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 - vedasi allegato in appendice).
8. Nessun cadavere può essere cremato prima che sia trascorso il periodo di osservazione (art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 - vedasi allegato in appendice).

Art. 6- Locale di osservazione dei cadaveri

1. Presso il Cimitero comunale è disposto un locale di osservazione per l'ammissione delle salme nei casi citati dall'art. 12, primo comma, lett. a), b) e c) del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 (vedasi allegato in appendice).
2. L'ammissione delle salme è disposta dal Sindaco, sentito il competente Servizio dell'A.S.L. n.12 di Biella, oppure dall'Autorità Giudiziaria. Quando particolari e gravi motivi lo richiedano, il Sindaco o l'Autorità Giudiziaria possono vietare o limitare l'assistenza dei famigliari all'interno del locale di osservazione.
1. Per quanto riguarda il trasporto delle salme nel locale di osservazione, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 - vedasi allegato in appendice).

Art. 7- Obitori

1. Le funzioni di camera mortuaria, deposito-locale di osservazione, obitorio, sala per autopsie sono svolte congiuntamente in un unico locale adeguatamente dimensionato, arredato ed attrezzato secondo quanto stabilito, per la fattispecie, dagli artt. 12 - 13 - 14 - 65 - 65 - 66 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

CAPO III - AUTORIZZAZIONI ALLA SEPOLTURA

Art. 8 - Autorizzazione alla sepoltura

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono essere sempre preceduti, dopo gli accertamenti sanitari, dall'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove la morte è avvenuta, accertato che siano superati i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di Stato Civile e di Polizia Mortuaria.
2. L'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile di cui al precedente comma è altresì richiesta per il seppellimento dei nati morti, di membra umane, di pezzi di cadavere e di ossa umane.
3. Quando siano stati accertati indizi di morte non dovute a causa naturale, fermo restando per i sanitari quanto disposto dall'art. 365 del Codice penale (vedasi allegato in appendice), o comunque sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco o l'Ufficiale Dello Stato Civile deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza (art. 3 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 .e artt. 143 e 144 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238, sull'Ordinamento Dello Stato Civile - vedasi allegati in appendice). In tal caso, l'autorizzazione alla sepoltura potrà essere rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione di cui al secondo comma dell'art.5 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 8vedasi allegato in appendice).
4. Sono, comunque, integralmente richiamate le disposizioni generali in materia di autorizzazione alla sepoltura (artt. 6 e 7 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e artt. 141, 142, 143, 144 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238 - vedasi allegati in appendice).

CAPO IV - DEPOSITO DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art 9 - Deposito dei cadaveri nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere deposto nel feretro.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere, tuttavia possono essere chiusi in un unico feretro soltanto madre e neonato morti entrambi nell'atto del parto.
3. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 10 - Feretri

1. I feretri da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere costruiti in legno massiccio con le pareti di spessore non inferiore a due centimetri. Sono consentiti gli eventuali intagli qualora lo spessore iniziale delle tavole sia tale da garantire nel punto più scavato lo spessore minimo anzidetto.
2. I feretri da deporsi, anche provvisoriamente, in tombe o cappelle private, devono essere realizzati con una cassa metallica dello spessore minimo di :
 - mm. 0,660 se di zinco;
 - mm 1,50 se di piombo.La cassa dovrà essere saldata a fuoco, a perfetta tenuta, e quindi essere racchiusa in un'altra cassa esterna di legno forte avente le pareti di spessore non inferiore ai 2,5 cm.
E' altresì ammessa l'inclusione della cassa di legno all'interno di quella metallica.

Art. 11 - Norme comuni sui feretri

1. Sul feretro, da chiudere definitivamente a mezzo di viti all'atto del seppellimento, sotto il controllo di un incaricato

del Sindaco, dovrà essere collocata una targa metallica indicante il nome, cognome, data di morte del cadavere contenuto in essa.

2. La saldatura definitiva della cassa metallica o l'inumazione della salma deve avvenire entro il termine massimo di sessanta ore successive a quella della morte. Per eventuali dilazioni oltre le sessanta ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al competente Servizio dell'A.S.L. n.12 di Biella che, dopo aver attentamente valutato le circostanze del caso, esprimerà il proprio parere e lo comunicherà al Sindaco.
3. Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche in qualunque periodo dell'anno, passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare n.24 del Ministero della Sanità in data 24 giugno 1993 (vedasi allegato in appendice) e, comunque, non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art.3.2 della Circolare predetta, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori sino al momento della sepoltura.

CAPO V - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 12 - Autorizzazione al trasporto di salma

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di un'apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di provenienza e che dovrà essere poi consegnata al custode del Cimitero di destinazione (artt. 23 e 34 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 - vedasi allegato in appendice).
2. L'autorizzazione al trasporto di salma non può essere sostituita con quella di autorizzazione alla sepoltura di cui al precedente art. 8 del presente Regolamento, essendo da questa atto separato e distinto nella forma e nel contenuto.
3. Nel provvedimento di autorizzazione di cui al presente articolo, l'Ufficiale dello Stato Civile può stabilire l'orario e le modalità di trasporto (art. 22 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 - vedasi allegato in appendice).
4. Non è prescritta l'autorizzazione di cui al presente articolo nel caso in cui il trasporto avvenga esclusivamente all'interno del Cimitero comunale (es. estumulazioni, esumazioni ecc...).

Art. 13 - Trasporto delle salme al Cimitero comunale

1. Per i casi previsti dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (vedasi allegato in appendice), il trasporto delle salme è:
 - a) a pagamento, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali.
Per servizi e trattamenti speciali s'intendono:
 - servizi carri funebri con particolari addobbi, come pennacchi, cordoni e simili;
 - servizi con carri funebri che trasportano, oltre la salma, ghirlande funebri;
 - servizi con carri funebri che seguono un particolare itinerario, non strettamente necessario per il trasporto del feretro in Chiesa e/o al cimitero;
 - servizi con carri funebri per tumulazioni in tombe private o in loculi.
 - a) a carico del comune in ogni altro caso di semplice trasporto ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (vedasi allegato in appendice)..
2. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (vedasi allegato in appendice).

Art. 14 - Trasporto di cadavere al deposito di osservazione

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che possa essere assolto l'obbligo previsto al precedente art. 5 del presente regolamento.

Art. 15 - Trasporto di cadaveri la cui morte sia dovuta ad una delle malattie infettive- diffusive

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive- diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni

dell'autorità sanitaria salvo che questa, su proposta del competente Servizio dell'A.S.L. n. 12, non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadavere da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 16 - Trasporto di cadaveri portatori di radioattività

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.R. - U.S.L. n.12 dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale (art.18, comma terzo, del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 - vedasi allegato in appendice).

Art. 17 - Cortei funebri

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro. Per quanto possibile, nei casi di particolare rischio, il Sindaco darà disposizione alla Polizia Comunale affinché questa intervenga a vigilare sul corretto svolgimento del corteo.

Art. 18 - Trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 12 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune (art. 26 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 - vedasi allegato in appendice).

Art. 19 - Norme generali per il trasporto di salme all'estero e da Comune a Comune

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (vedasi allegato in appendice).
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, tali salme, devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione secondo quanto previsto dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 285/90 nonché al capitolo 3 della circolare 24 del Ministero della Sanità in data 24 giugno 1993.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
4. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della Chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 20 - Trasporto di salme da o per l'estero

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 vedasi allegato in appendice).
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articolo 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (vedasi allegato in appendice).

Art. 21 - Feretro proveniente da altro Comune o dall'estero

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Sindaco.

Art.22 - Transito dei feretri nel territorio comunale

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.
2. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (vedasi allegato in appendice).

Art. 23 - Trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

TITOLO III - DISPOSIZIONI CIMITERIALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SUL CIMITERO COMUNALE

Art.24 - Cimitero comunale

1. Il Comune di Sandigliano ha un proprio cimitero sito in Via Antonio Gramsci.
Il Cimitero è posto sotto la sorveglianza dell'Autorità sanitaria che la esercita a mezzo del competente Servizio dell'A.S.L. n. 12 di Biella. (art. 337 del T.U.L.L.SS. 27 luglio 1934, n.1265).
2. Ai sensi dell'art. 338 del T.U.L.L.SS. 27 luglio 1934, n.1265, il Cimitero è collocato in una "zona di rispetto" alla distanza prevista dal Piano Regolatore Generale Comunale. La zona di rispetto deve comunque corrispondere alle necessità morali e religiose della collettività, rispondendo alle esigenze igienico - sanitarie quale misura di protezione contro i pericoli di infezioni ed ad esigenze di estetica nonché di prospettive future di ampliamento del cimitero stesso.

Art.25 - Composizione del Cimitero comunale

1. Il cimitero del Comune di Sandigliano si compone di:
 - a) fosse comuni per l'inumazione di feretri o di urne cinerarie ;
 - b) tombe di famiglia;
 - c) tombe monumentali;
 - d) tombe o loculi individuali;
 - e) ossari individuali per i resti mortali
 - f) nicchie individuali per le urne cinerarie;
 - g) ossario comune;
 - h) cinerario comune;
 - i) area per la dispersione delle ceneri;
 - j) cappella;
 - k) camera mortuaria con funzioni di locale di osservazione, obitorio e sala per autopsie;
 - l) servizi igienici.

CAPO II - FOSSE COMUNI - INUMAZIONI

Art.26 - Campi e fosse comuni

1. Il cimitero comunale è dotato di campi comuni, destinati alla sepoltura per inumazione, tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. I campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
1. Ogni fossa sarà contrassegnata a cura del Comune con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo aver coperto la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento. Il cippo dovrà essere costruito in materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici.
3. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro, e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
4. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 27 - Disposizione in materia di feretri per l'inumazione

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 28 - Disposizioni in merito ai cadaveri destinati all'inumazione

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
2. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita.

3. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
4. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriandosi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

**Art. 29 - Disposizioni particolari sulle fosse comuni
(Fioritura, collocamento di lapidi ed altro)**

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio. In caso di inadempienza, il comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.
2. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumentini o cippi o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo di altezza non superiore a ml. 1,00. Non è consentito l'uso di monumenti o lastre che coprano una estensione maggiore dei due terzi della fossa.
3. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. Non è concesso il diritto di rinnovazione.
4. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, all'anno, mese e giorno della morte. Dietro analoga domanda è facoltà del Responsabile del Servizio Cimiteriale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPO II - TUMULAZIONI E SEPOLTURE PRIVATE

Art.30 - Offerta ai privati

1. Il comune può porre a disposizione dei privati:
 - a) aree per tombe di famiglia;
 - b) loculi individuali;
 - c) ossari individuali per i resti mortali
 - d) nicchie individuali per le urne cinerarie

Art.31 - Disposizione in materia di feretri per la tumulazione

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 30 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (vedasi allegato in appendice).
2. I manufatti destinati alla tumulazione dei feretri devono possedere tutti i requisiti previsti all'articolo 76 del D.P.R. 285/90 di seguito elencati:
 - nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati;
 - i loculi possono essere a più piani sovrapposti;
 - ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro;
 - la struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche;
 - le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kilogrammi/metro quadrato;
 - le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono aver caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà;
 - i piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido di cm. 5;
 - la chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna;
 - è consentita altresì la chiusura con elemento in pietra natura o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessore atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

1. Per le nuove costruzioni dovranno essere garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70. A detto ingombro, va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90.
2. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.
3. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.
4. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente alla azione degli agenti atmosferici.

PARTE I - AREE PER TOMBE DI FAMIGLIA

Art.32 - Aree per tombe di famiglia

1. Le aree per tombe di famiglia possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni o fondazioni.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
 Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere la concessione della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
1. E' fatto obbligo ai concessionari di aree per tombe di famiglia di presentare entro due anni dalla data di acquisto la richiesta di concessione edilizia. La mancata osservanza di tale norma comporta la decadenza della concessione e l'area tornerà all'Amministrazione Comunale, previo rimborso pari ad un terzo della somma corrisposta a titolo di canone concessorio. A concessione avvenuta il concessionario dovrà dare inizio ai lavori entro un anno dalla data del rilascio della concessione edilizia, e ultimare i lavori entro il termine previsto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.
2. Fra i parenti aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b), primo comma, del presente articolo sono compresi:
 - a) gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado, e relativi collaterali;
 - b) i fratelli e le sorelle consanguinee;
 - c) il coniuge dell'intestatario e dei discendenti diretti.
1. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione o a soggetti che già sono titolari a qualsiasi titolo di un diritto di concessione antecedente.
2. La rinuncia di una sola quota del diritto di concessione obbliga tutti gli altri concessionari interessati a rilevare la quota stessa, corrispondendo al Comune una somma calcolata in base alla tariffa fissata dal Comune, vigente al momento della rinuncia, proporzionata alla quota rinunciata.
3. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c), comma 1), del presente articolo è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
4. Potrà essere altresì consentita la tumulazione in sepolture private di salme o resti mortali o ceneri di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Responsabile del Servizio Cimiteriale, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari.
5. Può essere anche consentita, se richiesta, l'estensione a terzi, diversi da quelli previsti dal comma precedente, della concessione di aree a privati, sempre che siano favorevoli tutti i concessionari. In tal caso, la concessione è però subordinata al pagamento, da parte dei richiedenti, a favore del Comune, di una somma pari alla tariffa fissata per la concessione dei loculi della " Fila 6 ".

6. Può essere anche concessa, se richiesta, l'autorizzazione, permanente o temporanea, per la tumulazione nella propria tomba di famiglia di salma o di resti mortali o di ceneri di persona non avente diritto, comunque non appartenente alle categorie di cui al 3° comma del presente articolo. L'autorizzazione è però subordinata al pagamento, da parte del richiedente, a favore del Comune, di una somma pari alla tariffa fissata per la concessione dei loculi della "Fila 6" se trattasi di salma, ovvero pari alla tariffa fissata per la concessione di nicchia se trattasi di resti mortali o ceneri. In caso di tumulazione temporanea, qualora la salma o i resti o le ceneri permangano nella tomba per un periodo pari o inferiore a due anni, il Comune rimborserà il 50 per cento della spesa sostenuta, sempre che la nuova tumulazione avvenga nel Cimitero Comunale di Sandigliano.
7. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, sono, in solido, a totale carico dei privati concessionari.

Art.33 - Atto concessorio e durata della concessione

1. L'atto di concessione è rilasciato dal Responsabile del servizio secondo il modello "A - Concessioni" allegato al presente Regolamento. Prima di rilasciare la concessione il richiedente dovrà dimostrare di aver corrisposto il canone concessorio al Comune, esibendo appropriata quietanza.
2. Le concessioni di aree a privati hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.
3. Scaduto tale periodo, gli aventi diritto dovranno chiedere il rinnovo della concessione. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi l'area e gli eventuali manufatti sopra e sottostanti cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare determinazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Invece in presenza di regolare domanda presentata dai legittimi aventi diritto, il rinnovo della concessione verrà accordato previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa per la concessione di aree a privati in vigore al momento della scadenza.
4. Il Comune darà avviso agli interessati, ai sensi della legge 241/1990, di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.
5. Qualora non sia possibile stabilire con certezza il termine di scadenza della concessione, la stessa si riterrà scaduta decorsi trenta anni dalla tumulazione dell'ultima salma.
6. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del DPR 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
7. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art.34 - Costruzione di tombe di famiglia in aree avute in concessione

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio Tecnico comunale.
2. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono esser approvati dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale, su conforme parere della commissione edilizia e del competente Servizio dell'A.S.L. n. 12 di Biella. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del competente Servizio dell'A.S.L. n. 12 di Biella.
5. Forme, tipologie e dimensioni dei manufatti delle sepolture private sono stabilite dal Consiglio Comunale tenendo conto che le misure minime di superficie delle aree date in concessione per la costruzione di tombe monumentali

devono permettere la realizzazione di manufatti provvisti di un adeguato spazio antistante i loculi per consentire, in applicazione al D.Lgs.vo 19 settembre 1994 n. 626, l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico delle salme in sicurezza.

Art. 35 - Divieto di cessione di aree e infrastrutture esistenti sulle stesse

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati, salvo quanto previsto dal comma 5 del precedente art.32 del presente Regolamento.
2. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinuncianti od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
3. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti, oltre al prezzo dell'eventuale manufatto che gli viene concesso insistente sul terreno stesso. Le spese per rendere libera la tomba da cadaveri in essa tumulati saranno a completo carico del nuovo concessionario.

PARTE II - TOMBE, NICCHIE E LOCULI INDIVIDUALI

Art. 36 - Loculi, ossari e nicchie cinerarie individuali

1. Il loculo può contenere un solo feretro, l'ossario una sola cassetta di resti e la nicchia una sola urna cineraria.
2. E' consentita la collocazione di cassette di resti e di urne cinerarie in un loculo sia o meno presente un feretro, ai sensi del paragrafo 13.3 della circolare Ministero Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.
3. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, e non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
4. Il diritto di concessione individuale ha la durata di **anni 30** decorrenti dalla data del decesso, ad eccezione delle concessioni effettuate negli anni 1963, 1964 e 1966 per le quali la decorrenza della concessione trentennale ha effetto dalla data di stipula del relativo contratto. Qualora il loculo venga acquistato per l'utilizzo di persona ancora vivente, il prezzo del loculo verrà raddoppiato del 100%, e la concessione avrà la durata di **anni 30** decorrenti dalla data del decesso.
5. Alla scadenza del periodo di concessione il Comune rientrerà in possesso del loculo e procederà alla estumulazione della salma secondo le modalità specificate all'art. 42 del presente regolamento Comunale. E' riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per altri **venti anni** dietro pagamento dei 2/3 del prezzo di concessione in vigore all'epoca della scadenza, con decorrenza dal giorno successivo alla originaria data di scadenza.
6. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 42 del presente Regolamento Comunale, i resti mortali potranno essere collocati in ossari individuali e le urne cinerarie in nicchie individuali. La concessione degli ossari e delle nicchie cinerarie ha la durata di **anni 30** decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di concessione.
7. Il deposito di resti mortali e di urne cinerarie collocate in loculi è limitato alla durata della concessione del loculo.
8. I criteri per l'assegnazione dei loculi vengono stabiliti dal Consiglio Comunale. Le tariffe dei loculi, degli ossari, delle nicchie cinerarie e delle aree da concedere a privati sono determinate dalla Giunta Comunale che deve differenziare le concessioni ai residenti e ai non residenti; per questi ultimi deve essere operato un più elevato canone di concessione in confronto ai primi.
9. La restituzione al Comune dei loculi, degli ossari o delle nicchie cinerarie, per rinuncia da parte dei privati concessionari o per revoca pronunciata dall'Amministrazione Comunale per inutilizzazione, darà luogo ai rimborsi come segue:
 - a) per loculi, ossari e nicchie trentennali mai usati: nessun rimborso;
 - b) per loculi, ossari e nicchie trentennali già usati: nessun rimborso;
 - c) per i loculi concessi in perpetuità: rimborso del 50% della tariffa vigente al momento della restituzione.
1. Non sono concessi loculi a persone viventi di età inferiore ai **55 anni**.
2. Fino al totale esaurimento delle vendite dei loculi ancora liberi **NON** si procederà alla vendita dei loculi di

nuova costruzione (15° scomparto) le cui modalità di assegnazione e tariffe di vendita verranno successivamente stabilite al momento dell'inizio delle vendite stesse.

Art.37 - Lampade votive

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi dei loculi, degli ossari e delle nicchie cinerarie, non conformi ai modelli standardizzati esistenti nel Cimitero, non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto l'autorizzazione da parte degli uffici comunali competenti.
2. E' vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i dieci centimetri

CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 38 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e si eseguono quando siano decorsi almeno dieci anni dall'inumazione originaria o cinque anni dall'inumazione a seguito di estumulazione, od alla scadenza della concessione se trattasi di sepoltura privata.
2. Le esumazioni ordinarie vengono effettuate dando precedenza, in ordine strettamente cronologico per ogni campo e fila, alle sepolture più antiche.
3. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliercle per deporle in altra sepoltura.
4. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 23 del presente regolamento.
5. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
6. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale dei Servizi Cimiteriali per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
7. Tutti i rifiuti da esumazione e da estumulazione e tutti i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali devono essere raccolti, trattati e smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.
8. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.
9. Il Sindaco ha il potere di autorizzare l'estumulazione di feretri in tempi antecedenti alla data di scadenza della concessione secondo le modalità e per le finalità di cui all'art. 18 del presente Regolamento Comunale.

Art. 39 - Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni sono straordinarie allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti, dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art. 84 del D.P.R. 285/90.
2. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza dell'Autorità Sanitaria e del custode del cimitero.
3. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito in sala autoptica sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'Autorità Sanitaria e del custode del cimitero.

Art.40 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate dal Sindaco.
 2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.
 3. Qualora le salme vengano rinvenute in stato di completa mineralizzazione, le ossa potranno essere direttamente deposte nell'ossario comune ovvero, racchiuse nelle apposite cassette di zinco di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/90, potranno essere tumulate nelle nicchie ossario individuali di cui al punto e) dell'art. 25 del presente Regolamento Comunale
1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 86 comma 3 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di inumazione può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
 2. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art.41 - Norme comuni per esumazioni ed estumulazioni

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà adeguatamente disinfettata ;ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata in altro modo.
3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto, alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

CAPO IV

CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 42 - Fonti normative

La disciplina della cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, della conservazione, dell'affidamento e della dispersione delle ceneri è regolata, oltre che dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285, dal D.P.R. 03.11.2000 n. 396, dalla Legge 30.03.2001 n. 130 e dalla Legge Regione Piemonte 31.10.2007 n. 20.

Art.43 - Urne cinerarie

1. Le urne cinerarie, contenenti le ceneri risultanti dalla cremazione, devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.
2. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.
3. Le urne cinerarie destinate alla tumulazione o all'inumazione devono essere realizzate in materiale non deperibile.
4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie dei cinerari vengono stabilite in sede di redazione del Piano Regolatore Cimiteriale.
5. La Giunta Comunale determina eventualmente, con proprio atto, le tariffe di concessione delle urne cinerarie che si intendesse mettere a disposizione.

6. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 12 e 20 , non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 44 - Autorizzazione alla cremazione

1. La competenza al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere fa capo al Sindaco del Comune di decesso, e pertanto, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 al dirigente o responsabile del servizio cimiteriale.
2. L'autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Servizio di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria Locale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
3. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da un pubblico ufficiale abilitato ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
4. Per coloro che, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
5. L'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali di salme già inumate o tumulate, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 15.07.2003 n. 254, è di competenza del Comune ove i resti si trovano sepolti. Il rilascio di tale autorizzazione è soggetto a quanto previsto nei commi precedenti.
6. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'Azienda Sanitaria del luogo di amputazione ai sensi del già citato art. 3 del D.P.R. 15.07.2003 n. 254.
7. In apposito registro sono annotate, a cura del dirigente o responsabile del servizio cimiteriale, tutte le autorizzazioni alla cremazione rilasciate, nonché la destinazione originaria delle ceneri e le eventuali successive variazioni nel territorio comunale.
8. Per ogni cremazione è costituito, a cura del dirigente o responsabile del servizio cimiteriale, un fascicolo atto a raccogliere e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione ed alla successiva destinazione delle ceneri.

Art. 45 - Cremazione in casi di indigenza

1. Il Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, nei casi di accertata indigenza del defunto può sostenere, ai sensi della normativa statale vigente, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dai relativi adempimenti cimiteriali.
2. Le modalità di accertamento dello stato di indigenza sono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 46 - Cinerario comune e "Giardino del Ricordo"

1. Nel cimitero comunale è presente un cinerario comune, ubicato accanto all'ossario comune. Esso è costituito da un manufatto realizzato in modo che le ceneri, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
2. Nel cimitero comunale è istituita un'area denominata "Giardino del Ricordo", delimitata e riservata alla dispersione delle ceneri.
3. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento a privati o di dispersione delle ceneri, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

4. L'onere per la fornitura e la posa della targa di cui al comma 3 è a carico dei familiari del defunto, se non indigenti.

Art. 47 - Destinazione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione sono destinate, in forma indivisa, alternativamente:
 - a) alla conservazione mediante tumulazione dell'urna cineraria nel cimitero (in nicchie ossario comunali o ubicate in tombe e cappelle private, oppure in loculi);
 - b) alla conservazione mediante inumazione dell'urna cineraria in aree avute in concessione nel cimitero comunale, a condizione che l'urna stessa sia realizzata in materiale non deperibile;
 - c) alla consegna per l'affidamento a soggetto affidatario, con le modalità previste nei successivi articoli;
 - d) alla dispersione con le modalità previste nei successivi articoli.

Art. 48 - Autorizzazione all'affidamento delle ceneri

1. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è effettuata dal Comune di decesso o, nel caso di cremazione di resti mortali, da quello in cui si trovano le ceneri.
2. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri e gli eventuali atti conseguenti sono rilasciati dal dirigente o responsabile del servizio cimiteriale.
3. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è rilasciata nel rispetto della volontà del defunto comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
4. Per coloro che, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate ed il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
5. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la sua volontà è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune e precisamente dal competente servizio cimiteriale comunale per la deposizione nel cinerario comune all'interno del cimitero.
6. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio.
7. Nell'autorizzazione all'affidamento, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del D.P.R. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 3,4,5 e 6.
8. L'affidamento delle ceneri è a tempo indeterminato.
9. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia, se diverso.
10. L'autorizzazione rilasciata dal Comune esplica i suoi effetti esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.

Art. 49 - Modalità di conservazione delle urne affidate

1. L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'articolo 48, deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.

2. Le ceneri devono essere conservate nell'urna ricevuta in consegna dall'incaricato del forno crematorio; l'urna non può essere aperta né tantomeno svuotata del suo contenuto.
3. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna all'interno della propria abitazione di residenza, in luogo confinato e stabile, in vano di dimensioni tali da poter contenere l'urna adeguatamente, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna con modalità tali da garantirne la protezione da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione dei dati identificativi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) deve essere chiaramente visibile, oltre che sull'urna, anche all'esterno del luogo in cui l'urna è conservata.
4. E' vietato conservare l'urna in particolari ubicazioni che risultino inammissibili sotto l'aspetto igienico-sanitario (es. locali adibiti a cucina, dispensa etc.) od inopportune per ragioni di decoro (luoghi aperti al pubblico, fabbricati precari etc.)
5. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare per scritto al Comune, unitamente alla presentazione della richiesta di affidamento dell'urna, le specifiche modalità della sua conservazione.
6. L'affidatario delle ceneri è tenuto ad assicurare l'accesso ai locali ove è custodita l'urna al personale comunale incaricato delle funzioni di vigilanza e controllo in merito al mantenimento dei requisiti richiesti per l'affidamento.
7. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al servizio cimiteriale del Comune l'eventuale trasferimento della residenza ad altro indirizzo o in altro Comune, entro i dieci giorni antecedenti il verificarsi dell'evento, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al trasporto delle ceneri. Nel caso di trasferimento di residenza in altro Comune, l'affidatario è inoltre tenuto a dare tempestiva informazione del trasferimento dell'urna al Comune di destinazione.
8. Qualora l'affidatario delle ceneri, se residente nel territorio comunale, intenda rinunciare all'affidamento, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 10, deve, previa comunicazione al servizio cimiteriale del Comune, conferire l'urna al cimitero per la tumulazione o inumazione oppure per la conservazione nel cinerario comune, con onere a proprio carico. Il Comune provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, se conosciuto.
9. In caso di decesso di affidatario residente nel territorio comunale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 10, chiunque rinvenga un'urna cineraria in un domicilio privato è tenuto a conferirla al cimitero comunale, previa comunicazione al servizio cimiteriale del Comune, per la conservazione all'interno del cinerario comune. Il Comune provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, se conosciuto.
10. In caso di rinuncia o decesso dell'affidatario, qualora un discendente diretto del medesimo richieda l'affidamento delle ceneri, il responsabile del servizio cimiteriale rilascerà una nuova autorizzazione, nella quale sarà riportato il contenuto della precedente nonché le motivazioni del nuovo rilascio. In caso di concorrenza di più discendenti diretti si applica quanto previsto al comma 6 dell'art. 48. Il Comune provvede a dare notizia del rilascio della nuova autorizzazione al Comune di residenza del defunto, se conosciuto.

Art. 50 - Altre disposizioni relative all'affidamento

1. Nel registro di cui all'art. 44, comma 7, e nel fascicolo di cui all'art. 44, comma 8, sono rispettivamente annotate e conservate tutte le autorizzazioni di affidamento di urna cineraria rilasciate, nonché le eventuali successive variazioni verificatesi nell'ambito comunale.
2. Il Comune può effettuare controlli sulle modalità di custodia delle urne affidate. In caso di violazione alle prescrizioni di cui al precedente art. 48, comma 2, il Comune può revocare l'autorizzazione all'affidamento imponendo il conferimento dell'urna presso il cimitero comunale.
3. La Giunta comunale può disciplinare con proprio provvedimento le modalità inerenti all'esercizio della vigilanza sull'esistenza e sul mantenimento dei requisiti di affidamento dell'urna ed all'accertamento delle relative violazioni.

Art. 51 - Autorizzazione alla dispersione

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è di competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o, nel caso di cremazione di resti mortali, di quello in cui si trovano le ceneri.
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata nel rispetto della volontà del defunto comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e

seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

3. Per coloro che, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano disperse ed il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
4. Qualora il defunto non abbia individuato la persona incaricata della dispersione delle proprie ceneri, la sua volontà è eseguita dai seguenti soggetti:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune e precisamente dal competente servizio cimiteriale comunale per la dispersione nell'apposita area di cui all'art. 46, comma 2, del presente regolamento.
5. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per disperdere le ceneri.
6. Nell'autorizzazione alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del D.P.R. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 2,3,4 e 5.
7. Qualora il defunto non abbia specificato il luogo della dispersione, le ceneri sono disperse, a cura dell'incaricato alla dispersione, nel Giardino del Ricordo presente all'interno del cimitero comunale.
8. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione, se diverso.
9. L'autorizzazione rilasciata dal Comune esplica i suoi effetti esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.

Art. 52 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nell'apposita area cimiteriale denominata Giardino del Ricordo e nel cinerario comune cimiteriale.
2. La dispersione nel Giardino del Ricordo avviene per interrimento delle ceneri oppure dell'urna se costituita da materiale biodegradabile.
3. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada).
4. Nel territorio comunale la dispersione è consentita in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi.
5. Non è consentita la dispersione nei corsi d'acqua all'interno dei confini comunali.
6. È vietata la dispersione in aria (al vento).
7. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari riportante nel dettaglio i dati identificativi dell'area (numero del foglio e del mappale), che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. È fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
8. Al di fuori del cinerario comune previsto all'interno del cimitero, la dispersione è vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

Art. 53 - Prescrizioni in merito alla dispersione delle ceneri

1. Il soggetto incaricato della dispersione è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità ed il luogo scelto per la dispersione.
2. Qualora il soggetto incaricato della dispersione sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano fra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge od ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
3. Il contenitore delle ceneri, al momento dell'apertura e dello spargimento delle ceneri stesse, deve essere posato sul terreno.
4. Immediatamente dopo la dispersione, le ceneri devono essere ricoperte con terra o altro materiale naturale che ne impedisca l'allontanamento.
5. La dispersione delle ceneri non può avvenire con condizioni climatiche di forte vento.

CAPO V - IMBALSAMAZIONI , AUTOPSIE

Art. 54 - Autopsie

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del competente Servizio dell'A.S.L. n. 12 di Biella , della scheda di morte di cui all'art. 3 del presente Regolamento Comunale.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al Servizio di Igiene e sanità pubblica dell'A.S.R. - U.S.L. competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art.55 - Imbalsamazione

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del competente Servizio dell'A.S.L. n. 12 di Biella, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
1. Il trattamento antiputrefattivo è eseguito a cura del competente Servizio dell'A.S.L.n. 12 di Biella o da personale tecnico da esso delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230.

CAPO VI - ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 56 - Aveni diritto al seppellimento nei campi del Cimitero comunale

1. Nel cimitero comunale di Sandigliano devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi, in esso in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al

- seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) dell'altro coniuge o convivente, al momento del decesso, non in possesso dei requisiti di cui al punto a) e b);
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- f) i cadaveri delle persone nate nel Comune di Sandigliano anche se in vita non residenti;
- g) i cadaveri delle persone che abbiano avuto in vita la residenza in Sandigliano per almeno cinque anni;
- h) i cadaveri delle persone aventi uno dei genitori residenti in Sandigliano;
- i) i cadaveri delle persone aventi un proprio figlio residente in Sandigliano;
- j) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 57 - Servizio di custodia del Cimitero

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato da un responsabile del servizio che lo esercita a mezzo del personale avente qualifica di necroforo.
2. L'addetto al servizio (necroforo):
 - a) provvede alla sepoltura, alle esumazioni ed estumulazioni delle salme e dei resti anche nelle aree in concessione. Le tariffe per le operazioni eseguite nelle aree in concessione sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale;
 - b) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - c) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - d) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale
 - e) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - f) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
 - g) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano interamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - h) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
 - i) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali o dei sentieri, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera di altro personale comunale o di personale dipendente da imprese private, sempre che ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
 - j) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
 - k) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera;
 - l) usa i locali cimiteriali con tutti i riguardi e la pulizia necessari affinché non abbiano a subire danni di sorta.

L'addetto al servizio cimiteriale (necroforo) è al servizio esclusivo del Comune e, quindi ad egli non sarà possibile eseguire in proprio lavori per conto di privati.

1. Il Responsabile del Servizio:
 - a) ha compito di direzione del servizio cimiteriale e dipende funzionalmente dal Sindaco,
 - b) svolge tutti i compiti necessari per il servizio funebre, sottoscrivendo gli atti necessari nonché le determinazioni, le concessioni ed ogni quant'altro sia necessario e che esuli dalla competenza di altri organi comunali;
 - c) ha vigilanza sull'espletamento dei compiti spettanti al necroforo;
1. Per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc., sarà competente, invece, il Responsabile del Servizio Tecnico comunale.
2. Il personale addetto ai lavori nel cimitero dovrà risultare in regola con le disposizioni di cui alla legge 05 marzo 1963 n. 292 e successive modifiche ed integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e dovrà essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al decreto del Ministero della Sanità 04 ottobre 1991 (vaccinazione antiepatite B facoltativa).

Art.58 - Precauzioni nell'esercizio del servizio

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.

2. Tale atto sarà ritirato dal necroforo alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Responsabile del Servizio Cimiteriale. Potranno essere temporaneamente depositati nella camera mortuaria i feretri, qualora sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.
5. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
6. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
7. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà essere smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.
8. E' stretto dovere dell'incaricato delle sepolture di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito dal Responsabile del Servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa.
9. Quando risulti occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre che queste durino da dieci anni o più.
10. Le ossa rinvenute saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, e gli altri materiali smaltiti con le modalità previste dalla vigente normativa in materia

Art.59 - Procedimento concessorio

1. Il procedimento concessorio di articola nelle seguenti fasi:
 - a) **prenotazione:** consiste nella presentazione della richiesta all'ufficio Comunale della concessione da parte di privati. Il Comune ritiene prenotato il bene oggetto di concessione per la durata di gg. 60 dalla data di prenotazione. Scaduto tale termine senza aver concluso il comma b) del presente articolo, il Comune potrà disporre del bene senza che il privato possa avanzare diritti di sorta. Qualora, nel frattempo, fosse avvenuta la tumulazione della salma o dei resti, il Comune potrà ordinare la estumulazione ponendo ogni spesa a carico del privato prenotante e disporrà che la salma o i resti vengano inumati nel campo comune;
 - b) **verifica:** consiste nell'acquisizione da parte del Comune delle ricevute rilasciate dal Tesoriere Comunale, che comprovi il versamento del canone concessorio;
 - c) **rilascio concessioni:** consiste nel rilascio al privato dell'atto di concessione debitamente perfezionato.

Art. 60 - Orario di apertura cimiteriale

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 61 - Ingresso al Cimitero

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo.
2. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catene od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi di età inferiore agli anni 8 se non accompagnati per mano da persone adulte.
3. E' proibito passare attraverso i campi e attraverso le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 62 - Smaltimento rifiuti cimiteriali

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine così nei

campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi smaltita secondo quanto disposto al comma 6 dell'art. 40 del presente Regolamento Cimiteriale, da parte del custode del cimitero, che avrà anche l'obbligo della raccolta e del deposito delle ossa eventualmente scoperte nell'ossario cimiteriale

Art. 63 - Divieto di coltivazione

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata nell'estensione del cimitero.

Art. 64 - Tenuta delle tombe di famiglia

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del necroforo di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del necroforo, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.
3. Il Responsabile del Servizio cimiteriale ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di far provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 65 - Divieti particolari

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.
2. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.
3. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.
4. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un congegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66 - Violazioni e contravvenzioni

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 67 - Rinvio al Piano Regolatore Comunale Cimiteriale

Ogni attività edilizia ordinaria e straordinaria nell'ambito cimiteriale dovrà essere disposta previa verifica della sua fattibilità e secondo quanto stabilito dal Piano Regolatore Comunale Cimiteriale.

Art. 68 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 69 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.